

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

957/074

UDIENZA PUBBLICA

DEL 13/12/2006

SENTENZA

N. 1478/06

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GEMELLI TORQUATO	PRESIDENTE	
1. Dott. VANCHERI ANGELO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. VECCHIO MASSIMO	"	N. 028596/2006
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	"	
4. Dott. URBAN GIANCARLO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

nei confronti di:

1) NEAGU MARIAN N. IL 18/05/1982
avverso SENTENZA del 02/03/2006
CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
URBAN GIANCARLO



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Udito il Procuratore Generale in persona del *Cors. Luigi Ciampoli*

che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit il difensore Avv. *Cesce Del Mese.*

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 marzo 2006 la Corte d' Assise d' Appello di Milano in parziale accoglimento dell' appello proposto da NEAGU Marian, imputato per omicidio e rapina ai danni di Ferrua Carlo riduceva la pena inflitta (riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all' aggravante della crudelta') ad anni 17 e mesi 4 di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

In fatto, risulta dalla confessione dello stesso imputato che nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2003 il Neagu uccise il Ferrua presso l' abitazione dei quest' ultimo e quindi si impossesso' di denaro, del cellulare, di alcuni oggetti prelevati presso la stessa casa del Ferrua. L' omicidio era avvenuto nel quadro di una relazione omosessuale che da qualche giorno era iniziata tra i due. L' aggravante di aver agito con crudelta' sarebbe conseguente alla particolare efferatezza dell' omicidio, eseguito con numerosi colpi inferti sul cranio con un corpo contundente: il volto era devastato, con le regioni orbitali tumefatte, la regione nasale assai gonfia, fuoriuscita di sostanza ematica dalle narici; mani e piedi erano legati.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Milano sul punto ~~della concessione~~ delle attenuanti generiche, concesse in sede di appello. Il ricorso da' atto che in primo grado le attenuanti generiche erano state escluse in considerazione della brutalita' dell' aggressione e dell' indifferenza dimostrata per l' agonia della vittima in quanto l' imputato, dopo aver ripetutamente colpito il Ferrua e dopo averlo legato mani e piedi, si era trattenuto nella abitazione dello stesso per oltre un' ora mentre la vittima agonizzava. La Corte d' Assise d' Appello era invece venuta meno all' obbligo di indicare le ragioni per le quali si era ritenuto di ~~attribuire valore~~ ^{riconoscere} ~~preminente~~ alle attenuanti generiche, concesse per la giovane eta' dell' imputato, la sua condizione personale, caratterizzata da uno stato di emarginazione sociale e di arretratezza culturale, tralasciando di considerare che nell' eseguire il delitto, il Neagu aveva inutilmente infierito in modo brutale sul corpo della vittima, ormai ridotto del tutto all' impotenza.

Motivi della decisione

Il ricorso e' manifestamente infondato.

La questione sollevata dal Procuratore Generale ricorrente, sulla compatibilita' delle attenuanti generiche riconosciute in appello, con la estrema efferatezza del delitto, si risolve sostanzialmente in una valutazione del fatto, in ordine alla quale non e' consentito alcun sindacato, nella presente sede di legittimita', in presenza di una congrua ed adeguata motivazione. Si rileva, a tale proposito, che la Corte d' Assise d' Appello ha dato conto, sia pure in modo sintetico, ma certo non illogico, delle ragioni per le quali e' stata ritenuta l' attenuante di cui all' art. 62 bis c.p.: si e' avuto riguardo al comportamento processuale, alla giovane eta' dello ~~stesso~~ ^{imputato, nonché alla} ~~la~~ sua arretratezza culturale e ^{alla} la sua situazione di emarginazione sociale conseguente allo stato di immigrato clandestino, senza uno stabile lavoro e senza uno stabile riferimento in Italia. Si e' quindi proceduto ad una attento esame del giudizio di comparazione rispetto all' aggravante di cui all' art. 61 n. 4 c.p., riconosciuta proprio in conseguenza alla ferocia dell' azione lesiva, pervenendo quindi alla valutazione di equivalenza.


Il ricorso, incentrato esclusivamente su tale aspetto, deve essere essere quindi dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

